Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto pubblico

Studio del Cancelliere

REG. 0 2 FEB. 2022

Trasmesso a:

2364 epc: ld5

P.P. CH-3003 Berna

UFG

POST CH AG

Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 6501 Bellinzona

Numero di riferimento: 211.1-3585/4/1

Nostro riferimento: SCHC Berna, 1 febbraio 2022

Conferimento della garanzia federale

Onorevole Presidente,

Con riferimento alle istanze per il conferimento della garanzia federale di data 25 agosto 2021 e 17 novembre 2021, vi chiediamo gentilmente di controllare se le modificazioni della Costituzione del 14 dicembre 1997 della Repubblica e Cantone Ticino sono state riprese correttamente (vedi allegato).

Vogliate considerare che osserviamo le Direttive di tecnica legislativa della Confederazione (DTL)¹ e che queste possono differire da quelle osservate dai Cantoni. Il risultato materiale deve tuttavia essere lo stesso.

Vi preghiamo di segnalarci entro l'18 febbraio 2022 eventuali osservazioni o proposte. In assenza di una risposta entro tale data, partiremo dal presupposto che abbiamo ripreso correttamente le modificazioni costituzionali per le quali avete richiesto il conferimento della garanzia federale.

Ufficio federale di giustizia UFG Susanne Kuster, Dr. iur., MPA Unibe Bundesrain 20 3003 Berna Tel. +41 58 462 46 84 Susanne.Kuster@bj.admin.ch www.ufg.admin.ch



www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tecnica legislativa DTL

Vogliate gradire, onorevole Presidente, i nostri migliori ossequi.

Ufficio federale di giustizia UFG

Susanne Kuster Direttrice supplente

Allegato:

- Modificazioni della Cst. Tl riguardanti il principio della sovranità alimentare e il referendum finanziario obbligatorio

Messaggio

1 Revisioni costituzionali

1.1 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

1.1.1 Principio della sovranità alimentare

Vecchio testo

Art. 14 Obiettivi sociali [titolo marginale]

Nuovo testo

Art. 14 cpv. 1 lett. n

¹ Il Cantone provvede affinché:

n. sia rispettato il principio della sovranità alimentare in quanto ad accessibilità agli alimenti per una dieta variata, alla destinazione d'uso sostenibile del territorio e al diritto dei cittadini di poter decidere del proprio sistema alimentare e produttivo.

1.1.2 Referendum finanziario obbligatorio

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 42a Referendum finanziario obbligatorio [titolo marginale]

¹ Immediatamente dopo il voto finale su un atto comportante una spesa unica superiore a fr. 30 000 000.— o una spesa annua superiore a fr. 6 000 000.— per almeno quattro anni, il Gran Consiglio, con un terzo favorevole dei presenti e con un minimo di 25 deputati, vota la referendabilità obbligatoria della spesa.

² La legge ne disciplina le modalità.